SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI

In Italia o Colonie	Abb. annuo . L. 200		All'Estero	Abb. annuo . L. 400
	» semestrale » 100			» semestrale » 200
	» trimestrale » 50			» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4			Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo . L. 120		All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 60			» semestrale » 120
	» trimestrale » 30			» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4			Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia o Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo . Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abb annuo . . . . . L 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma. Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l' Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L. 300,70**
	„ semestrale	**„ 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L. 200,70**
	„ semestrale	**„ 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1819, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i

lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, saranno istituiti nei capoluoghi di provincia da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso decreto sarà indicata la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi.

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia sopraintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Col decreto prefettizio che costituisce il Comitato, si provvede anche alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 14 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

La data di inizio del funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali sarà stabilita nei decreti prefettizi istitutivi dei Comitati medesimi.

I ricorsi di competenza dei Comitati territoriali a norma dell'art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che siano stati presentati alla segreteria del Comitato centrale prima della data suddetta, saranno decisi dal Comitato medesimo.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia diversamente regolato dal presente decreto, restano fermo le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1930, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Nunzio*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 940 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna* D., di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 354. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopraccennati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 22 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettunia (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Santini Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Santini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tosti-Croce Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, dei distretti notarili riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecarotto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Tosti-Croce Giovanni dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Arcuri Ignazio fu Angelo, nominato notaio, con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Misurale Alberto fu Achille, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Micheli Giuseppe e dott. Russo Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.